

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 527

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **DAVIDE CRIPPA**

Disposizioni concernenti l’utilizzo dell’accumulo di energia prodotta da sistemi di pompaggio idroelettrico

*Presentata il 17 aprile 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La politica energetica degli ultimi anni, in linea con quanto stabilito a livello europeo, ha contribuito a un deciso aumento delle capacità installate di energia provenienti da fonti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico e l’eolico.

Queste due fonti, con le attuali tecnologie, ad oggi non sono ancora in grado di garantire un approvvigionamento di elettricità continuo e stabile, in grado cioè di assicurare in sicurezza la gestione della rete elettrica nazionale.

Recenti studi hanno dimostrato, inoltre, che le ampiezze delle oscillazioni del carico residuo aumenteranno con l’aumentare della penetrazione delle fonti rinnovabili non programmabili nella *mix* di produzione.

In tale contesto, lo stoccaggio di energia rappresenta una delle linee di azione da intraprendere per poter garantire, al tempo stesso, la sicurezza del sistema e il miglioramento sempre più deciso degli impatti ambientali del sistema elettrico.

Nonostante il continuo sviluppo delle tecnologie di stoccaggio elettrochimico, i sistemi di pompaggio idroelettrico rappresentano ancora la soluzione più efficace ed efficiente per affrontare i problemi di flessibilità dei carichi e di accumulo dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili non programmabili.

Nel nostro Paese, ad oggi, sono stati realizzati impianti di pompaggio per una potenza complessiva pari a 7,7 GW, che però risultano in gran parte sottoutilizzati.

Si è passati, infatti, da un contributo dei pompaggi per 8 TWh nel 2002 ai circa 2,4 TWh di energia destinata ai pompaggi nel 2016 e il rischio è quello di non utilizzare una risorsa già esistente e utile a supportare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e non solo.

Gli impianti di pompaggio idroelettrico, infatti, potrebbero garantire agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili non programmabili la possibilità di trasferire nel tempo l'energia, limitando inoltre il rischio di dover gestire degli eccessi di produzione.

La stessa Strategia energetica nazionale del 2017 evidenzia l'importanza dell'accumulo idroelettrico, ipotizzando la necessità di attivare ulteriori 5 GW di potenza oltre all'incremento nell'utilizzo degli impianti esistenti.

Obiettivo della presente proposta di legge è migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge.

L'articolo 2 richiama le definizioni necessarie a rendere chiaro il funzionamento del meccanismo.

L'articolo 3 dispone l'apertura al mercato degli impianti attraverso la definizione

di un limite del 30 per cento che il soggetto titolare dell'impianto dovrà rispettare quale quota massima di potenza a disposizione per ciascuna delle zone della rete rilevante, come definite dal Gestore dei servizi energetici Spa. La quota, calcolata annualmente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), appare necessaria per ridurre la concentrazione su pochi soggetti che oggi caratterizza il settore.

L'articolo 4 delinea il futuro mercato dei servizi di accumulo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili e non incentivate, le cui regole saranno definite dal Gestore dei mercati energetici (GME) Spa sotto la supervisione del Ministero dello sviluppo economico e dell'ARERA.

L'articolo 6 stabilisce delle sanzioni nei confronti dei soggetti che non rispettano le norme dei precedenti articoli, sulla base delle risultanze raccolte dall'ARERA.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge è finalizzata al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio.

## ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

a) sistema di accumulo: l'insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la Rete di trasmissione nazionale (RTN) con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la RTN mediante immissione o prelievo;

b) unità idroelettriche di produzione e pompaggio: le unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;

c) zona della rete rilevante: una porzione della RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.

## ART. 3.

*(Apertura dei sistemi di pompaggio idrico al mercato).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 nessun soggetto può disporre, anche per tramite di società collegate e controllate di-

rettamente o indirettamente, di oltre il 30 per cento della potenza nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per ciascuna delle zone della RTN rilevante, come definite dal Gestore dei servizi energetici Spa in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2004, e sulla base della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 250/04 del 30 dicembre 2004.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'ARERA, identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al medesimo comma 1, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al citato comma 1 gli impianti identificati come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 63.1, dell'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.

3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare, per le finalità di cui all'articolo 4.

#### ART. 4.

*(Istituzione del mercato dei servizi di accumulo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili e non incentivate).*

1. I soggetti indicati nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti:

a) attraverso contratti bilaterali stipulati con produttori di energia da fonti rin-

novabili non programmabili, sia in forma singola che associata, ad esclusione delle società collegate e controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui all'articolo 1, secondo modalità e principi stabiliti dall'ARERA;

b) al Gestore dei mercati energetici Spa, incaricato di organizzare il mercato dei servizi di accumulo di cui al comma 2 secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. La disciplina del mercato, predisposta dall'ARERA, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Il mercato di cui alla lettera b) del comma 1 è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili che non hanno accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico.

3. I proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui alla lettera b) del comma 1 sono obbligati a mantenere l'impianto nelle perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo l'ARERA determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento il cui totale, in ogni caso, non può superare le somme rese disponibili dalle procedure di cui alla medesima lettera b).

#### ART. 5.

*(Diffida e sanzioni).*

1. Nel caso in cui la soglia del 30 per cento di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, calcolata come media su base biennale sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0009290\*